

PONTI A SBALZO

(Tav. n. 25)

(Articolo 127 e Allegato XVIII punto 2.1.6 D.Lgs 81/08)

Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 127 devono essere osservate le seguenti norme:

- l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;
- l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;
- i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;
- i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
- le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.

LUOGHI DI TRANSITO

(Articolo 110 D.Lgs 81/08)

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

(Tav. n. 25)



